

R.G. 92-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 92-1/2024 per l'**omologazione** del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 22.05.2024 da MIELE ANTONIO, nato a Napoli il 21.04.1972, CF MLINTN72D21F839L, e VENTURI MONICA, nata a Napoli il 16.09.1973, CF VNTMNC73P56F839G [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Tufano, con studio in Saviano, alla Via Antonio Ciccone, n. 50/b e con questi eletti dom.to presso lo studio di quest'ultimo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Tommaso Amatucci; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Gli istanti hanno depositato in data 22.05.2024 **domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII di carattere familiare.**
A seguito dei plurimi chiarimenti richiesti dal precedente giudice delegato con decreto del 05.10.2024, il precedente g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro: *"che la proposta di piano depositata il 22 maggio 2024 (all. 40), il decreto del 25 maggio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata l'11 luglio 2024, il decreto del 15 luglio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata il 12 agosto 2024, la relazione particolareggiata definitiva depositata il 12 agosto 2024 (all. 68), unitamente al presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale dedicata al sovraindebitamento ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori (solo i dati sensibili e non anche i dati anagrafici) nonché dei dati anagrafici dei minori e di soggetti diversi dai debitori e di ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati indicati non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso al*



personale addetto ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale; dispone che ***l'OCC*** comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta di piano depositata il 22 maggio 2024 (all. 40), il ***decreto del 25 maggio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata l'11 luglio 2024, il decreto del 15 luglio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata il 12 agosto 2024, la relazione particolareggiata definitiva depositata il 12 agosto 2024 (all. 68), unitamente al presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione***".

A seguito della riassegnazione alla scrivente del presente procedimento in data 04.11.2024, concesse due successive proroghe del termine ex art. 70 comma 6 CCII al gestore dott. Tommaso Amatucci, con decreto del 17.02.2025, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse ***all'OCC dai creditori Agenzia delle Entrate per quanto attiene alla posizione della signora Venturi e di Banca Popolare di Puglia e Basilicata per il sig. Miele e del creditore IBL S.P.A. e vista la proposta migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione integrativa dell'OCC depositata, veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 03.04.2025 e in prosieguo di trattazione all'udienza del 17.04.2025.***

All'esito dell'udienza del 17.04.2025, il Tribunale si riservava.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che "il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento".

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".



Orbene, in via preliminare va chiarito che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'**art. 66 CCII ratione temporis applicabile, secondo cui "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.**

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) **gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;**
- b) **gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;**
- c) **non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti. In particolare, in base alle dichiarazioni dei ricorrenti, nonché alla luce della documentazione in atti, il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.18 e ss. relazione integrativa del gestore in atti depositata in data 28.01.2025), nei seguenti termini "Il sig. Miele e la signora Venturi hanno due figli conviventi: il **maggiore....**, studente, ed il **minore...affetto** da malattia che richiede cautele e cure **specifiche.....** A fronte della famiglia così composta, il sig. Miele è rimasto **diversi anni senza stipendio per l'insolvenza del Consorzio di Bacino di Napoli. Come se non bastasse, il Consorzio in questione ha anche sottratto soldi al sig. Miele, operando ritenute sullo stipendio che non venivano versate ai cessionari del quinto, come si evince dalla documentazione provenienza consorzio che si allega, in cui il dott. Ventriglia, liquidatore del Consorzio, ammette la circostanza. In tal modo, la famiglia si è venuta a trovare nella paradossale situazione di non godere più del principale mezzo di sostentamento e di trovare erose le già esigue riserve dalle giuste pretese dei cessionari del quinto, che non avendo ricevuto il dovuto dal consorzio, in liquidazione e quindi non più solvibile, lo pretendevano dal Miele. La signora Venturi, già amministratrice di una società attiva fino al 2006, vedeva la chiusura della sua attività e della società di cui era socia (senza passività di bilancio, al netto di eventuali diritti camerali insoluti), ed era costretta, in assenza di****



formazione specifica, a reinventarsi una carriera come personale ATA. Carriera da precaria che, tra mille difficoltà, sta portando avanti, ma che porterà il dovuto aiuto al menage familiare solo fra anni.. **Naturalmente non si trova nella condizione per poter adempiere a quanto dovuto....dalla disamina cronologica delle esposizioni...si evince che il sig. Miele Antonio ha assunto le proprie obbligazioni sempre con un ragionevole orizzonte di adempimento. Infatti, i primi finanziamenti sono stati addirittura in tutto o in gran parte già versati dal sovraindebitato tramite trattenuta sulla busta paga, prima che venissero interrotti (saltuariamente poi definitivamente) i pagamenti da parte del consorzio datore di lavoro. Purtroppo, tali trattenute non sono mai state versate dal consorzio datore alle società creditrici! Tale stato di cose si è riversato inevitabilmente sugli altri prestiti, dal momento che il sig. Miele e la coobbligata venivano aggrediti dai creditori non appena incassavano qualcosa (prima saltuariamente, poi faticosamente con più regolarità ma con importi ridotti, fino al riassorbimento del lavoratore in altra azienda pubblica, seppur demansionato), li aggredivano anche per crediti già pagati di cui erano **all'oscuro**, impedendo **l'adempimento auspicato e programmato**";**

- d) **al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC**, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per **l'esposizione** del piano oggetto del ricorso. Nelle relazioni del gestore risultano chiaramente indicate **le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;**
- e) **è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto il Sig. Miele percepisce uno stipendio lordo di circa €2.011,66 (come da ultimo CUD che si allega) nominale di** [REDACTED]

[REDACTED], sono titolari di tre autovetture di modico valore, attesa la vetustà delle medesime, a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo aggiornata di euro€ 142.233,84, al lordo degli interessi e delle spese successive pretese da ciascun creditore (e al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.500,00 circa come precisate nella relazione depositata in data 28.01.2025;



- f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata, prevede a fronte di un passivo complessivo di € 149.700,84 (comprensivo della prededuzione), di cui € 7.647,00 in prededuzione, € 20.494,38 in privilegio, € 121.739,46 in chirografo secondo la seguente tabella

Totale debiti chirografari comuni	€ 37.002,97	Totale debiti privilegiati Miele Antonio	€ 15.386,14
Totale debiti chirografari Miele Antonio	€ 80.477,88	Totale debiti Privilegiati Venturi Monica	€ 5.108,24
Totale debiti chirografari Venturi Monica	€ 4.258,61		
Totale debiti chirografari	€ 121.739,46	Totale debiti Privilegiati	€ 20.494,38
	TOTALE DEBITI		€ 142.233,84

Piano di pagamento Prededuzione			
Creditore	Debito		Totale da pagare
Occ Nola	4.867,00		4.867,00 €
Aw.Giuseppe Tufano	2.600,00		2.600,00 €
Totale	7.467,00 €		7.467,00 €

1. **Pagamento integrale dei debiti prededucibili e di un ulteriore accantonamento di €1.000,00** per spese presumibili della procedura;
2. Pagamento integrale privilegiati;
3. pagamento residuale dei crediti chirografari sig.ra Venturi, nella misura massima del 4,77 % circa. 4. pagamento residuale dei crediti chirografari sig Miele nella misura massima del 9,01 % circa 5;
4. Pagamento dei creditori chirografi comuni, riuniti in unica classe, nella misura del 13,78% circa (ovvero 4,77%+9,01%), attingendo ad entrambe le masse, che per legge devono rimanere distinte.

g) la provvista a disposizione del piano sarà conseguita mediante il versamento della somma **mensile di €380 per 84 mesi ,oltre al quinto del TFS incassabile ammontante ad €9.064,40;** il TFS, originariamente messo a disposizione per più rapida soddisfazione dei creditori, viene qnesso a disposizione per la maggiore soddisfazione dei creditori, andando così ad aggiungersi al montante destinato alla parziale soddisfazione dei crediti chirografari Miele, che così passano dallo 0,9% al 9.01%.

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte **dell'OCC**, della proposta e del piano, in **conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70,** comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:

Banca Popolare di Puglia e basilicata Scpa comunicava iban per il pagamento di quanto spettante;



INPS comunicava dalla consultazione degli archivi della Filiale Metropolitana INPS di Nola non risultano evidenze ;

Agenzia Entrate Riscossioni procedeva alla precisazione del credito;

IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. la quale si opponeva alla omologazione del piano per tra, l'altro, per i seguenti motivi: 1) difetto di meritevolezza ; 2) compimenti di atti in frode; 3) stralcio eccessivo del credito vantato; 4) la non fattibilità del piano, in quanto *"la proposta di Piano formulata dai Ricorrenti non consente un soddisfacimento effettivo della massa creditoria, tenuto conto del ben più alto credito vantato dal ceto chirografario e, in particolare, dalla scrivente Banca.....il Sig. Miele è dipendente a tempo indeterminato presso la S.A.P. NA. S.p.A. e percepisce uno stipendio netto (al netto delle cessioni del quinto) di circa euro 2.011,66. Finanche l'OCC ha evidenziato che "Il sig. Miele gode di stipendio fisso, e la sig.ra Venturi è finalmente instradata verso una relativa stabilità finanziaria nell'ambito dei contratti scolastici" (cfr. pag. 102 Relazione): pertanto, anche alla luce della giovane età dei ricorrenti e delle prospettive di carriera rappresentate dall'OCC, sembrerebbe possibile prevedere un piano che consenta una maggiore soddisfazione dei creditori degli istanti, ed in particolare dei creditori chirografari del Sig. Miele, i quali sarebbero soddisfatti al massimo del 0,90%".*

In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato , anche alla luce delle controdeduzioni dei debitori e del miglioramento della proposta con la messa a disposizione di parte del TFS, ha rilevato quanto segue *"non si ritengono meritevoli di accoglimento le osservazioni su meritevolezza, supposta malafede, colpa grave e atti in frode...come analiticamente espresso in apposita sezione finanziamento per finanziamento, il sig. Miele in ognuno dei casi faceva legittimo affidamento sugli emolumenti stipendiali e sui guadagni, ancorché saltuari, della moglie, per poter rifondere ogni prestito attivato: giova infatti ricordare che solo la parossistica situazione determinata dalla mancanza di stipendio per un numero impressionante di mensilità ha impedito ciò! Ma v'è di più, giacché all'insaputa del sig. Miele, il quale riceveva le trattemute pianificate dallo stipendio, le stese non venivano versate dal Consorzio agli erogatori dei finanziamenti coperti da cessione e/o delega!... Proprio la buona fede, ed il giudizio prognostico di poter attendere alle obbligazioni contratte, risultano quindi criterio per escludere la colpa grave, ed il caso che ci occupa ne è dimostrazione lampante, atteso che i cinque anni di pagamento dell'obbligazione IBL ancora in corso dimostrano come la stessa sia stata contratta in assenza di colpa grave o dolo. Altrettanto si può dire per ogni finanziamento, ma, a prescindere da ciò, va ricordato che ogni singolo comportamento contestato dalla opponente ai coniugi in parola è datato oltre cinque anni fa, alcuni oltre dieci o quindici. IN considerazione che gli atti in frode che precludono l'accesso alla procedura venivano già dal legislatore individuati come rilevanti solo se occorsi nell'ultimo quinquennio, seguendo il*



*ragionamento di parte avversa arriveremmo all'assurdo di una sorta di condanna a vita civile, che non trova precedenti, né giustificazione legale! ...Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di **insolvenza**." Alla luce di tali considerazioni, nonché alla luce del comportamento dei debitori sovraindebitati, che hanno ritenuto di compiere un ulteriore sacrificio economico, lo scrivente ritiene non siano da condividere le eccezioni ed obiezioni della creditrice IBL".*

Orbene, le doglianze sollevate dal creditore IBL relative all'assenza di "meritevolezza" nonché eccessivo stralcio del credito vantato, non possono ritenersi condivisibili per le seguenti ragioni.

Come è noto, ai sensi dell'art. 69 CCII "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se...ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) , ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode.

Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa:

- 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter);
- 2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o



abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non **proporzionato alle proprie capacità reddituali**), **ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.**

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha **optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode** (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente **operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura**) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui **"Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori"**). Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa **in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.**

Emerge, tuttavia, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che **"Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa,**



di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, **l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012.** La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa **passiva**". Tanto premesso e venendo **all'esame** del caso di specie, dalla relazione **dell'OCC** emerge che il sig. Miele **all'epoca della contrazione dei finanziamenti poteva contare su uno stipendio adeguato e sui guadagni, ancorché saltuari, della moglie, per poter rifondere ogni prestito attivato e che solo la situazione determinata dalla mancanza di stipendio per un numero impressionante di mensilità ha impedito il regolare pagamento dei medesimi, tenuto conto, altresì della circostanza, dichiarata e non contestata, che all'insaputa del sig. Miele, il quale riceveva le trattenute pianificate dallo stipendio, le stesse non venivano versate dal Consorzio agli erogatori dei finanziamenti coperti da cessione e/o delega. A tali osservazioni, si aggiunge l'ulteriore circostanza, non contestata, del regolare ammortamento del debito nei confronti di IBL.**

Tali elementi inducono a ritenere sussistente la buona fede del consumatore, che confidando **sull'adeguatezza delle proprie entrate**, ha ritenuto di potersi fare fronte e che solo gli eventi avversi in precedenza descritti, hanno precluso la soddisfazione dei debiti contratti.

Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni di IBL relative al dedotto atto in frode del consumatore per **aver taciuto, in sede di sottoscrizione del finanziamento dell'anno 2021, l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie**, va osservato che non vi è la prova che i ricorrenti, nel momento in cui **richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode**, come in precedenza chiarito: infatti alla luce della tipologia **dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e, come rilevato dall'OCC, finalizzati a sostenere spese che non appaiono eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie della famiglia)**, dello stato patrimoniale e familiare dei ricorrenti al momento delle richieste di accesso al credito, ritiene il Tribunale che **all'epoca dei fatti i debitori non abbiano agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.**

Inoltre, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta dei finanziamenti al creditore IBL, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione del finanziamento di IBL. Infatti, in prospettiva



generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la **sussistenza della “mala fede” o della “frode”** fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, **ma anche dell’efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell’indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell’art. 69 CCI, il quale prevede come condizione ostativa all’omologa la circostanza che il debitore abbia “determinato” la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode).**

Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore e dei non ingenti importi oggetto di finanziamento, può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da IBL) che l’**istituto** bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore.

Del resto, **deve anche considerarsi la non correttezza del comportamento dell’Istituto, in quanto, in ossequio al disposto dell’art. 124 bis TUB , il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore in base a informazioni adeguate, le quali possono essere ottenute dal consumatore stesso e dalla consultazione delle banche dati a disposizione di tali soggetti: in questi termini, le omesse indicazioni in sede di redazione del questionario da parte del consumatore , pur rilevando sotto il profilo della validità del contratto di finanziamento, non possono incidere sul profilo della meritevolezza , emergendo una chiara violazione dei doveri di verifica del merito creditizio da parte della società finanziaria che non può essere limitato a una mera compilazione di un questionario da parte del debitore, atteso che l’art. 124 bis TUB fa riferimento a “informazioni adeguate” e che lo stesso art. 124 bis TUB prevede “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”.** In sostanza, in **un’ottica** di maggior grado di prudenza e diligenza che la connotazione professionale del finanziatore implica nella fase precontrattuale e nella valutazione del merito creditizio, la sua valutazione non può essere fondata solo su uno dei due sistemi previsti dall’art. 124 bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio. Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell’**istituto** finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull’affidabilità del cliente, gli risulterebbe anche preclusa la possibilità di formulare valide opposizioni all’**omologazione** del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell’OCC che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore opponente nell’anno 2021, **abbiamo determinato un aggravamento della situazione debitoria dell’istante.**

In relazione , infine, alla contestazione relativa alla non fattibilità del piano, in termini di sostanziali di non convenienza del medesimo, in primo luogo va dato atto del miglioramento della proposta da



parte dei debitori con inclusioni di una percentuale dell'erogando TFS; in secondo luogo, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto di quanto esposto dal gestore nella propria relazione alle pag. 34 e ss. secondo cui *"in caso di liquidazione, non potendo tagliare i costi vivi, né le spese mediche, ma aggravandosi il bilancio familiare per la liquidazione, difficilmente premiata da corrispettivo, di una o due delle automobili di proprietà (stante il loro cattivo stato di manutenzione), con conseguente aggravio di spese per il lavoro fuori regione, tra cui abbonamenti ferroviari e, vista la difficoltà di collegamenti con le sedi periferiche che contrattualizzano la signora Venturi, anche con sporadici o frequenti pernottamenti sarebbe liquidabile un importo inferiore e non superiore ad €550,00 mensili, che proiettato sulle 48 mensilità della liquidazione produrrebbe un introito di €26.400,00.... la liquidazione di massimo 2 delle vetture di proprietà, oltre all'incognita del reperimento offerte (data vetustà e cattivo stato di manutenzione), porterebbe un incremento delle spese familiari nell'ordine di almeno 250-300 euro, a fronte di un incasso che, nella migliore delle ipotesi, difficilmente supererebbe €1.000 (una vettura) o 2.000 (due vetture). Se anche dalle somme raccolte di cui sopra (euro 28.400,00 circa) andiamo a sottrarre un 20% per spese della procedura (certamente più alte in caso di liquidazioni di beni a farsi), otteniamo un emolumento di €22.400 per la soddisfazione dei creditori...un montante complessivo di €40.984,40 produce una migliore soddisfazione dei creditori chirografari (i privilegiati verrebbero comunque soddisfatti integralmente)"*.

In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto, che prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e aventi prelazione e la soddisfazione in una percentuale variabile, ma non irrisoria, del ceto chirografario per una durata di circa 7 anni e con la messa a disposizione di parte dell'erogando TFS, appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MIELE ANTONIO, nato a Napoli il 21.04.1972, CF MLINTN72D21F839I, e VENTURI MONICA, nata a Napoli il 16.09.1973, CF VNTMNC73P56F839G, residenti in Roccarainola, alla Via Matteotti n. 24 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;



dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 26.05.2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano



TRIBUNALE DI NOLA

Procedura OCC Ordine Dottori Commercialisti di Nola
Istante: Sig Miele Antonio / Venturi Monica

Professionista nominati a svolgere i compiti di Gestori nel Procedimento di
cui sopra:

Dott. Amatucci Tommaso
Via Madonna delle Grazie n.58 80035 NOLA (NA)
- posta certificata: **studioamatucci@pec.it;**
- posta ordinaria: **amatuccitommaso@libero;**

▲▲▲

**Relazione integrativa del Gestore della Crisi ex art. 9, comma 3-bis, L.
3/2012, come da ordinanza del Tribunale di Nola, G.D. dott. Beatrice, del
15/07/2024, RG 92/2024**

▲▲▲

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it



Il sottoscritto dott. Tommaso Amatucci, gestore della Crisi da Sovraindebitamento **nominato dall'organismo di composizione della crisi dell'OCDEC di Nola, nella sua** qualità come in atti, atteso che l'**On.le** Tribunale di Nola, in p. del G.D. dott. Beatrice, richiedeva integrazioni e modifiche alla relazione presentata ed al piano proposto, col presente atto rinnova, riformula ed emenda quanto proposto, con precisazioni in ordine a:

- a) Per quanto attiene le comunicazioni ex art. 68 co 4 c.c.i., le stesse vengono meglio allegate in data odierna, per favorirne leggibilità e completezza. Giova evidenziare che **l'Agenzia** delle Entrate, ritualmente oggetto di comunicazione, non ha ritenuto di dover rispondere;
- b) Per quanto attiene agli emolumenti occasionali percepiti medio tempore dal figlio maggiorenne, studente universitario, della coppia sovraindebitata, si depositano n°4 documenti fiscali emessi in suo favore, ben evidenziando che trattasi di prestazione occasionale così definita per contratto, svolta senza obblighi di continuità e/o frequenza, solo in periodi di minor impegno con gli esami, ma difficilmente replicabile in futuro, come di seguito analiticamente esplicitato;
- c) Viene operata integrazione con miglior valutazione del merito creditizio, sia in versione narrativa, sia in versione sintetica tabellare;
- d) Vengono aggiunti e corretti ben **due prospetti** riguardanti le entrate familiari **e l'avanzo** che viene gestito dalla procedura al netto delle rate versate e delle aggressioni giudiziarie ed esecutive già subite da parte dei creditori, nonostante la gran parte di essi sia già stata soddisfatta dal sig. Miele mediante ritenuta subita sulla busta paga, ma purtroppo mai versata dal datore di lavoro ai creditori! Nel primo prospetto, viene tenuto conto, oltre che **dell'emolumento** del sig. Miele risultante dal CU e ripartito su 12 mensilità, **dell'assegno** familiare unico e del reddito della sig.ra Venturi calcolato operando media tra i mesi **retribuiti dal Ministero dell'Istruzione e quelli non coperti da contratto** (laddove coperti dalle minori somme garantite da assicurazioni sociali). Viene aggiunto, in ossequio **all'Ordinanza** di cui sopra, anco postilla comprendente una proiezione su base semestrale degli emolumenti occasionali percepiti per la prima volta **quest'anno** dal figlio

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



maggioresse Miele Andrea, suddivisi per mensilità. Come analiticamente esposto infra, per diversi motivi riguardanti novità, occasionalità e mancanza di continuità, (nonché della circostanza che il sig. Miele Andrea non è parte richiedente la procedura e, non essendo lavoratore, ma studente, non ha predisposto prospetto con spese relative alla sua prestazione occasionale) si trova oltremodo difficoltoso metterli alla base di una possibile alternativa liquidatoria;

- e) Vengono pubblicati ed aggiunti, in questa integrazione, prospetti riguardanti i singoli importi da accantonare e poi versare a ciascun creditore. AL riguardo **si precisa che gli emolumenti dovuti all'OCC vengono accantonati in prededuzione, ma verranno versati in prededuzione solo nella misura del 50%: il restante importo verrà versato alla fine della procedura. Parimenti dicasi per le voci "bianche" in prospetto, o che non coprono l'intero versamento mensile: ognuna di queste somme verrà accantonata per spese di tenuta conto e di pubblicità della procedura, con riserva, alla fine della stessa, di ulteriore riparto tra i creditori chirografari in caso di avanzo.**
- f) **Successivamente, inviato piano ai creditori e ricevute osservazioni che hanno modificato l'assetto dei debiti in ristrutturazione (con riguardo ad Agenzia delle Entrate per quanto attiene alla posizione della signora Venturi e di Banca Popolare di Puglia e Basilicata per il sig. Miele), nonché osservazioni in opposizione da parte della IBL Banca: opposizione queste ultime, cui non si ritiene di dover aderire sotto alcun punto di vista, perché infondate sia in fatto, (come ad esempio riguardo i profili della convenienza e della meritevolezza, come da considerazioni precedentemente svolte), sia in diritto (riguardo soprattutto a colpa e "atti in frode", qui da ritenersi assenti per le considerazioni che sotto analiticamente si tratteranno); tuttavia, gli stessi sovraindebitati Miele e Venturi, in segno di buona fede, hanno deciso di andare incontro ai debitori con un ulteriore sacrificio prospettico: il ricevendo quinto del TFS che l'INPS verserà a breve, già messo a disposizione per una più rapida soddisfazione del ceto creditorio, viene messa ora a disposizione per la maggiore soddisfazione dei creditori, consentendo ai creditori chirografari del sig. Miele (sia**

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



esclusivi, sia comuni) di passare da una soddisfazione minima dello 0.9% ad una soddisfazione minima del 9,1%!

SEGUE RELAZIONE PRECISATA ED EMENDATA

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott. Amatucci Tommaso Dottore Commercialista iscritto **all'Ordine** di Nola al n. 929/A, con studio in Via Madonna delle Grazie, 58 - 80035 NOLA (NA), PEC: **studioamatucci@pec.it**, Telefoni: +39.081.8238726 - +39.347.92.07.813

Premesso che:

- In data 27/12/2022 il sottoscritto è stato nominato gestore delle crisi **dall'Organismo di Composizione della crisi ad assumere le funzioni di cui all'art. 15** comma 9 L.3/2012 nella procedura di sovraindebitamento prot. 1922/2022 numero **d'ordine 44/2022 depositata in data 228/11/2022 per i debitori i coniugi Miele Antonio** nato a Napoli il 21/04/1972 [REDACTED] codice fiscale MLINTN72D21F839I _ e **Venturi Monica** nata il 16/09/1973 a Napoli [REDACTED] codice fiscale **VNTMNC73P56F839G, rappresentato dall'avv. Giuseppe Tufano (CF: TFNGPP77C24F839V), del foro di Nola, con lo stesso elett.te dom.ta presso il suo studio, sito in Saviano (NA) alla via Antonio Ciccone n° 50/b , - per le comunicazioni e ogni incombente di legge, si indicano il numero di telefax 08118851634, e l'indirizzo PEC giuseppetufano@legalmail.it- per il quale chiedono assistenza nei termini di legge. Il coniugi Miele e Venturi sono indebitati per circa € 142.233,84 , al lordo degli interessi e delle spese successive pretese da ciascun creditore. Il debitore ha sottoposto agli scriventi la proposta di Piano del consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. n.3/2012**

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta preliminarmente

- di essere in possesso dei requisiti di cui **all'art. 28** della l.f.;
- non **è legato ai Debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di** composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale professionale tali a comprometterne **l'indipendenza**
- non è in una delle situazioni previste **dall'art. 2399 c.c.**, vale a dire: non è

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o **l'incapacità** di esercitare uffici direttivi (condizioni previste **dall'art. 2382 C.C.**);

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei Debitori;
- non è legato ai Debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione **d'opera** retribuita ovvero da altri rapporti di natura **patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza**;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito da rapporti professionali, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei Debitori ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

La nozione di **"consumatore"** in questione è quella rinvenibile **all'art. 6**, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il **"consumatore"** come: **"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.**

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui **all'art. 7** Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè ognuno dei Debitori:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. **dell'art. 6** della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- b) ha fornito senza indugio e in modo completo tutta la documentazione utile ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione **dell'accordo del debitore**, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;



Espone quanto segue

Il sottoscritto, dopo aver accettato l'**incarico**, convoca il debitore per la consegna dei documenti necessari alla stesura della relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis, L. 3/2012.

Il sottoscritto dichiara che sia nei confronti del debitore che dei suoi creditori, **non versa in una situazione prevista dall'articolo 51 C.P.C., che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all'incarico conferito.**

Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dal Regolamento **dell'OCC** approvato dal Consiglio **dell'Ordine**.

In ottemperanza **alla richiesta dell'Ill.mo Tribunale, intende con la presente** precisare, emendare e rimodulare il piano precedentemente presentato

Tanto premesso, lo scrivente, visto l'art. 9, comma 3-bis, della L. 3/2012 riferisce quanto segue.

Il sottoscritto Gestore della Crisi (in seguito, per brevità, anche semplicemente definito Gestore) ha collaborato con il debitore e il Suo legale alla formulazione del piano.

La proposta di accordo come formulata dai Debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall'**art. 9, comma 2 della Legge 3/2012**; in particolare:

- elenco dei beni di proprietà dei Debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- elenco di tutti i creditori con l'**indicazione** delle somme dovute
- elenco documentazione esaminata
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Roccarainola (Na)
- impegno di terzi a intervenire a sostegno del piano
- Estratto ruolo Agenzia entrate Riscossioni

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



Effettuata una prima disamina della documentazione, si è poi ottenuto i dati reddituali degli anni 2023-2022-2021 (allegato 1) -, mediante consegna da parte del debitore, e si è inoltre acquisita la certificazione dell'Agenzia Entrate-Riscossione con precisazione del credito dell'erario in capo ai sigg.ri Miele e Venturi.

Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, lo scrivente ha esaminato la documentazione prodotta dalla debitrice e le dichiarazioni fornite in sede di verbalizzazione e nella proposta trasmessa ai Gestori.

Il sottoscritto ha, inoltre, ricevuto dal debitore il Certificato di stato di famiglia e residenza rilasciato dal Comune di Roccarainola

- Miele Antonio nato a Napoli 21/04/1972
- Venturi Monica nata a Napoli il 16/09/1973

[REDACTED]
[REDACTED]

Altresi, si è provveduto a richiedere l'accesso ai dati relativi i sigg.ri Miele Antonio e Venturi Monica presso:

- o la Centrale di Rischi della Banca d'Italia (allegato 2);

2. ELENCO DEI CREDITORI

Sulla base di quanto inizialmente prodotto dal debitore, delle opportune verifiche operate dal sottoscritto Gestore e grazie ai riscontri ottenuti dagli stessi creditori è stato possibile elaborare il seguente stato del passivo:

DEBITI

I coniugi sono indebitati per circa [REDACTED] , al lordo degli interessi e delle spese successive pretese da ciascun creditore. Essendo coobbligati in gran parte dei finanziamenti, non resta a loro che adire una procedura di coppia.

A fronte della massa attiva infra enunciata, vi è una massa passiva ammontante a circa [REDACTED] cui sono da aggiungersi le spese legali dei procedimenti in corso e gli interessi.

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



Il debito è così distinto:

MIELE ANTONIO

CREDITORI PRIVILEGIATI

1) **Avv. Monica Guarino**, come da contratto stipulato per la lunghissima vertenza con Consorzio di Bacino in liquidazione e e INPS, per **€ 5.246,85** in privilegio ex art.2751 bis c.c. (come da contratto allegato 3);

2) **Avv Luigi Mennella** Compenso avente ad oggetto opposizione a D.I. nr. 1612/19 del 22/07/19 rg.5231/19 rilasciato in favore della Itacapital in danno del sig. **Miele Antonio € 3.000,00 in privilegio ex art.2751 bis c.c (come da documentato sulle vertenze di cui allegato 4);**

3) **Agenzia delle Entrate Riscossione per circa € 1.015,64** come da estratto conto (allegato 5). Si annoti che per il contribuente suesposto lo stesso, sta provvedendo al pagamento di alcuni ruoli esattoriali beneficiando della definizione agevolata con regolarità nelle scadenze.

- in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. **€ 941,29**
 - in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. **€ 40,38**
 - in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. **€ 7,65**
 - **in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 26,32**
- Totale privilegiato € 1.015,64**

4) **Comune Roccarainola** per circa **€ 2.670,12** in riferimento avviso di accertamento pagamento TARI – (TASSA SUI RIFIUTI) per anni 2017-2023 (Allegato 6)

5) **Regione Campania** per circa **€3.453,53** afferenti tasse automobilistiche impagate ed atti di esazione coattiva, in privilegio ex art.2752 c.c. salvo altre scadute medio tempore (Allegato 7);

Totale crediti privilegiati Miele Antonio € 15.386,14



MIELE ANTONIO			
	CREDITORI	TIPOLOGIA	Privilegi
1	Avv. Monica Guarino	Vertenza Consorzio di Bacino in liquidazione / IN	privilegio ex art. 2751 bis c.c.
2	Avv. Luigi Mennella	Compensi Opposizione a D.I. rg.5231/20	privilegio ex art. 2751 bis c.c.
3	Agenzia delle Entrate Riscossione	Imposte e tasse	Privilegio Grado artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18/20 art. 2
4	Comune Roccarainola	TARI - (TASSA SUI RIFIUTI) per anni 2017-2023	Privilegio Grado artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18/20 art. 2
5	Regione Campania	Tasse automobilistiche	Privilegio ex art. 2752 cod. civ.
			15.386,14

CREDITI CHIROGRAFARI

6) **BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA**, come da richiesta, **ec aggiornato, da cui emerge il saldo ad oggi dovuto per capitale ed interessi di mora, per complessivi €10.503,63 (prima Euro 7.408,06) (Allegati 08 e 69), comprensivi di spese legali liquidati in sentenza.**

7) **Banca IFIS** Contratto n. 00000101279444, ceduto in data 17/06/2020 dalla UNICREDIT S.P.A. l'intervenuta cessione del credito è stata notificata al sig MIELE ANTONIO l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 00000101279444, ammonta ad **€ 32.963,12** oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da decreto ingiuntivo, **oltre ad ulteriori €10.080,00** in ragione del contratto 20155527500111, quale somma dovuta dal solo sig. Miele Antonio (in virtù di transazione successiva non rispettata), rispetto a quanto dovuto in cointestazione con la coniuge Venturi per contratto Findomestic originario (Allegato 09),

8) **IBL Banca** per originari 16.800,00: tra la IBL e il Sig. Miele Antonio è in essere un rapporto di mutuo verso cessione del quinto dello stipendio, costituito con il contratto n. 598043; il piano di ammortamento concordato si compone di n. 96 rate **mensili di € 300,00 ciascuna; alla data odierna, il debito residuo del Sig. Miele Antonio verso IBL ammonta ad €14.400,00 (Allegato 10)**

9) **Itacapital srl**, credito controverso prima **€8.272,22** r.g. nr. 6751/19 G.U. dott. Annunziata, prossima ud.za 28.03.23, promosso da Miele Antonio c Itacapital srl avente ad oggetto opposizione a D.I. nr. 1612/19 del 22/07/19 rg.5231/19 rilasciato in favore della Itacapital in danno del sig. Miele Antonio per la somma di **€6.799,67+ interessi e spese legali (conteggiate come sopra) (Allegato 11)**



10) **Gestione Rischi Sardegna s.r.l.u.** ex Reti Televisive Italiane S.p.A. corrispettivi **€ 160,47** comprensivo di interessi e oneri per ritardato pagamento (**Allegato 12**)

11) **Sky Italia S.p.A** corrispettivi **€ 231,05** comprensivo di penale per mancato restituzione apparecchio e spese di recupero credito (**Allegato 13**)

12) **HDI ass.ni** ex CARIGE Assicurazione **€ 3.312,84** che si è surrogata nei diritti della finanziaria Dueggi/Apulia (**Allegato 14**)

13) **Europa Factor S.P.A** per Corrispettivi Vodafone **€ 263,84** _La Vodafone Italia Spa ha ceduto ad Europa Factor spa il credito vantato.(**Allegato 15**)

14) **Agenzia delle Entrate Riscossione** per circa **€ 182,01** come da estratto conto. Si annoti che per il contribuente suesposto lo stesso, sta provvedendo al pagamento di alcuni ruoli esattoriali beneficiando della definizione agevolata con regolarità nelle scadenze. **Totale chirografario € 182,01;**(**Allegato 16**)

15) **Regione Campania** per circa **€109,00** per spese di notifica per esazione coattiva (**Allegato 17**)

Totale debiti chirografari sig. Miele Antonio € 80.477,88

MIELE ANTONIO				
	CREDITORI	TIPOLOGIA	Privilegi	Importo deb. residuo
6	Banca Popolare Puglia e Basilicata ex Apulia	Mutuo impagato	chirografario	€ 10.503,63
7	IFIS Npl Investing S.p.A. (Ex Unicredit)	Mutuo impagato Contratto	chirografario	€ 43.043,12
8	IBL Banca S.p.A	Mutuo verso cessione del quinto dello stipendio	chirografario	€ 14.400,00
9	Italcapital	Opposizione a D.I. rg.5231/19	chirografario	€ 8.272,22
10	Gestione Rischi Sardegna s.r.l.u.	corrispettivi	chirografario	€ 160,47
11	Sky Italia S.p.A	corrispettivi	chirografario	€ 231,05
12	BPER BANCA ex CARIGE	Assicurazione	chirografario	€ 3.312,54
13	Europa Factor/Vodafone Italia	cessione credito tiscali	chirografario	€ 263,84
14	Agenzia delle Entrate Riscossione	Imposte e tasse	chirografario	€ 182,01
15	Regione Campania	Tasse automobilistiche	chirografario	€ 109,00
				€ 80.477,88

VENTURI MONICA

CREDITI PRIVILEGIATI

16) **INPS** creditrice per contributi non versati pari ad **€ 652,00** con privilegio generale ex art 2753 c.c.(**Allegato 18**)

17) **Regione Campania** per mancato pagamento tasse automobilistiche ed atti di esazione coattiva per **€ 3.724,23** salvo altre scadute medio tempore;(**Allegato 19**)

18) **Agenzia delle Entrate Riscossione** per circa **€732,01** (prima **€ 353,49**) come da estratto conto. Si annoti che per il contribuente suesposto lo stesso, sta

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitomaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



provvedendo al pagamento di alcuni ruoli esattoriali beneficiando della definizione agevolata con regolarità nelle scadenze(**Allegato 20**)

• in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. **€621,39** (prima **€ 308,88**)

• in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. **€110,62** (prima **€ 44,61**)

Totale debiti Privilegiati sig.ra VENTURI MONICA €5.108,24 (prima € 4.729,72)

VENTURI				
	CREDITORI	TIPOLOGIA	Privilegi	Importo deb. residuo
16	INPS	Contributi Venturi	con privilegio generale ex art 2753 c.c.	€ 652,00
17	Regione Campania	Tasse automobilistiche	Privilegio ex art. 2752 cod. civ	€ 3.724,23
18	Agenzia delle Entrate Riscossione	Imposte e tasse	Privilegio Grado artt. 2752 e 2749 c.c. n.20 art. 2778	€ 732,01
				€ 5.108,24

CREDITI CHIROGRAFARI

19) **B2 KAPITAL INVESTMENT SRL creditrice della somma di € 2.267,24** quale legale rappresentante della GENERAL FINANZE S.R.L., in liquidazione (**Allegato 21**)

20) **Avv. Romano Anna** causa tra Venturi Monica c Directline Ass.ni Spa come da decreto di liquidazione che si allega; la sottoscritta è **creditrice della somma di € 280,80** per competenze legali relative all'atto di precetto notificato, nonché di **€ 180,00** oltre cpa per la fase successiva al precetto. Il tutto per **€ 468,00.**(**Allegato 22**)

21) **Bellotti Vincenzo creditore della somma di € 760,00** a titolo di competenze per l'attività svolta quale CTU nella causa tra Venturi Monica c/Directline Ass.ni Spa. (**Allegato 23**)

22) **Agenzia delle Entrate Riscossione** per circa **€624,37** (prima **€ 727,56**) come da estratto conto. Si annoti che per il contribuente suesposto lo stesso, sta provvedendo al pagamento di alcuni ruoli esattoriali beneficiando della definizione agevolata con regolarità nelle scadenze (**Allegato 24**)

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



23) Regione Campania per circa €139,00 per spese di notifica atti di esazione. (Allegato 25)

Totale chirografari della Sig.ra Venturi Monica € 4.258,61 (prima € 4.361,80)

VENTURI				
	CREDITORI	TIPOLOGIA	Privilegi	Importo deb. residuo
19	B2 KAPITAL INVESTMENT SRL	Quale R.L della General Finace srl	chirografario	€ 2.267,24
20	Avv Romano Anna	Decreto di liquidazione	chirografario	€ 468,00
21	Bellotti Vincenzo	attività svolta quale CTU	chirografario	€ 760,00
22	Agenzia delle Entrate Riscossione	Imposte e tasse	chirografario	€ 624,37
23	Regione Campania	per spese di notifica atti di esazion	chirografario	€ 139,00
				€ 4.258,61

CREDITORI CHIROGRAFARI COMUNI

24) MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. per € 14.119,85 : la MB Credit risulta creditrice nei confronti dei Sigg,ri MIELE ANTONIO e VENTURI MONICA, dell'importo di € 12.318,14, nonché delle spese di lite liquidate in € 540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, ed € 145,50 per esborsi, così come riconosciute con il Decreto Ingiuntivo n. 1656/2021 – R.G. 3802/2021 ottenuto dal Procuratore precedentemente incaricato, emesso dal Tribunale di Nola in data 12.08.2021, che il credito vantato dalla società MB Credit Solutions S.p.A. ammonta ad euro 14.119,85;(Allegato 26)

25) Banca IFIS Contratto n. 20155527500111, ceduto in data 23/06/2017 dalla FLORENCE SPV S.R.L. l'intervenuta cessione del credito è stata notificata al sig MIELE ANTONIO e alla sig VENTURI MONICA (in qualità di garante) dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 20155527500111, ammonta ad € 22.883,12 quale minor importo indicato anche a carico della sig.ra Venturi. (Allegato 27)

VENTURI MONICA/MIELE ANTONIO				
	CREDITORI	TIPOLOGIA	Privilegi	Importo deb. residuo
24	MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.	Mutuo e linea di credito	chirografario	€ 14.119,85
25	Banca IFIS	Contratto cessione n. 20155527500111	chirografario	€ 22.883,12
				€ 37.002,97

Totale debiti chirografari comuni € 37.002,97

Totale debiti privilegiati Miele Antonio € 15.386,14

Totale debiti chirografari Miele Antonio € 80.477,88

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitomaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it



Totale debiti Privilegiati Venturi Monica € 5.108,24**Totale debiti chirografari Venturi Monica € 4.258,61****TOTALE DEBITI € 142.233,84 (prima € 138.862,94)**

Totale debiti chirografari comuni	€ 37.002,97	Totale debiti privilegiati Miele Antonio	€ 15.386,14
Totale debiti chirografari Miele Antonio	€ 80.477,88	Totale debiti Privilegiati Venturi Monica	€ 5.108,24
Totale debiti chirografari Venturi Monica	€ 4.258,61		
Totale debiti chirografari	€ 121.739,46	Totale debiti Privilegiati	€ 20.494,38
	TOTALE DEBITI		€ 142.233,84

Piano di pagamento Prededuzione			
Creditore	Debito		Totale da pagare
Occ Nola	4.867,00		4.867,00 €
Avv. Giuseppe Tufano	2.600,00		2.600,00 €
Totale	7.467,00 €		7.467,00 €

3. DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE DEL RICHIEDENTE

Grazie alle informazioni fornite dai debitori, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria degli stessi, in modo tale da poter far chiarezza sullo stato di sovraindebitamento e la verifica dei requisiti necessari **all'attestazione della fattibilità del piano.**

Preliminarmente, si rappresenta che sono state fornite le dichiarazioni dei redditi relative ai redditi percepiti per gli anni: 2019-2020-2021-2022-2023

MASSA ATTIVA

RETRIBUZIONI

A fronte di tali debito, Il Sig. Miele percepisce uno stipendio netto (al netto delle cessioni del quinto) di circa **€2.011,66** (come da ultimo CUD che si allega) nominale di circa [REDACTED], laddove

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



la sig.ra Venturi

con emolumenti ragionevolmente calcolabili, su base annua, per circa **€1.035,00** (

BENI MOBILI REGISTRATI (3 autovetture)

- 1) Ford Fiesta diesel 1.4 del 2004, tg ck337ph, valore di mercato max circa **€1.000,00;**
- 2) Lancia Ypsilon 1.2 del 2007, tg dk432td, valore max circa **€1.200;**
- 3) Peugeot 107 1.4 diesel del 2008, tg dh265rn, valore circa **€1.500.**

CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Esistono crediti non esigibili durante l'arco temporale di una liquidazione nei confronti **Il sig. Miele, infatti, è stato vittima del mancato pagamento regolare**

(in liquidazione da diversi anni), presso il quale ha prestato lavoro con diverse mansioni legate allo smaltimento di rifiuti, accumulando, per le conseguenze della **cd "crisi dei rifiuti", mancati pagamenti degli stipendi per circa € 98.338,81**, afferenti gli anni dal 2015 al 2017. Di tale somma ancora non si ha ancora traccia nella procedura di **liquidazione dell'Ente in parola. E la mancanza di versamenti di contributi e ritenute** (tra cui quelle del quinto ceduto) a terzi ha causato un terribile effetto a catena, che **ha reso sinora inesigibile persino il trattamento di fine servizio da parte dell'INPS, richiesto per €45.322,00. L'esito della richiesta dei pagamenti degli stipendi è tutt'ora incerto, sia nel riconoscimento del diritto, sia nell'ammontare, sia nei tempi, che ne rendono allo stato impossibile fruire, sia nell'arco di una eventuale procedura liquidatoria, sia, con alto grado di probabilità, nell'arco della procedura presente.** Caso diverso per il trattamento di fine servizio, incerto solo per quanto attiene i **tempi, atteso che l'istituto tenuto a versarlo è un debitore più affidabile del consorzio** in liquidazione. Il sig. Miele, pertanto, laddove gli venga pagato in corso di procedura, lo metterà a disposizione della stessa nella misura di un quinto, quale garanzia degli emolumenti mensili a versarsi e, se tutto verrà pagato come da piano, per diminuire i tempi della soddisfazione dei creditori. **Sulle osservazioni della IBL creditrice, i sovraindebitati, a maggior riprova**

dell'intento soddisfattorio, emendano il piano proposto nel senso che il quinto

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



del TFR di cui sopra, ammontante ad **€9.064,40**, già messo a disposizione per più rapida soddisfazione dei creditori, viene qui messo a disposizione per LA MAGGIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI, andando così ad aggiungersi al montante destinato alla parziale soddisfazione dei crediti chirografari Miele, che così passano dallo 0,9% al 9,01%!

DISPONIBILITA' LIQUIDA

Il sig. Miele Antonio alla data 10.05.2024 ha un conto corrente attivo [REDACTED] [REDACTED] come da estratto fornito dalla ricorrente, nonché un rapporto creditizio postale "[REDACTED] [REDACTED]" che alla data del 10.05.2024 segna un attivo di [REDACTED]. La signora Venturi Monica è titolare di rapporto creditizio postale "[REDACTED] [REDACTED]" che alla data del 10.05.2024 segna un attivo di [REDACTED].

La parte ricorrente ha altresì dichiarato di non essere titolare altri rapporti

4. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO SUO E DELLA SUA FAMIGLIA

Il sig. Miele e la signora Venturi hanno due figli conviventi: il maggiore, Andrea, studente universitario, ed il minore, Ivan, studente alle scuole superiori ed affetto da malattia che richiede cautele e cure specifiche, come da documentazione che si allega.

- Miele Antonio nato a Napoli 21/04/1972
- Venturi Monica nata a Napoli il 16/09/1973

[REDACTED]
[REDACTED]

BILANCIO FAMILIARE E SQUILIBRIO

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



Vi è situazione di squilibrio finanziario, come da tabella sottostante

Si ritiene il valore relativo alle spese di mantenimento coerente con la condizione particolare dei sigg.ri Miele e Venturi,

Secondo i recenti dati Istat, prelevabili dal sito www.istat.it, è possibile ottenere la seguente tabella di spesa media delle famiglie italiane per tipologia, in particolare si è esaminata la categoria di **"persona sola 35-64 anni"**

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA FAMILIARE		
	Persona sola 18-34 anni	Persona sola 35-64 anni	Persona sola 65 anni e più
SPESA MEDIANA MENSILE	1.554,84	1.715,15	1.396,69
SPESA MEDIA MENSILE	1.775,52	2.008,82	1.661,25
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	251,79	300,24	304,90
Non alimentare	1.523,74	1.708,57	1.356,34
Bevande alcoliche e tabacchi	41,88	44,74	19,09
Abbigliamento e calzature	96,55	81,75	41,33
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	636,00	792,77	789,27
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	-	25,88	12,38
<i>Affitti figurativi</i>	340,65	499,38	548,97
Mobili, articoli e servizi per la casa	67,61	72,40	90,92
Servizi sanitari e spese per la salute	40,20	73,20	97,08
Trasporti	197,90	224,14	82,64
Comunicazioni	41,62	42,06	36,01
Ricreazione, spettacoli e cultura	99,91	99,89	53,37
Istruzione	10,05	4,47	0,46
Servizi ricettivi e di ristorazione	166,13	129,92	43,98
Altri beni e servizi*	125,88	143,23	102,19
p.r.=persona di riferimento della famiglia.			
* Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.			
- Dato statisticamente non significativo.			

6. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI -

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitommaso@libero.it

[Pec: studioamatucci@pec.it](mailto:studioamatucci@pec.it)



RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE – INTEGRAZIONE CON MERITO CREDITIZIO

Come da ordinanza dell'ill.mo Tribunale, si integra la relazione con considerazioni sul merito creditizio, accompagnata dai relativi calcoli.

Il sig. Miele e la signora Venturi hanno due figli conviventi: [REDACTED]

A fronte della famiglia così composta, il sig. Miele è rimasto doversi anni senza stipendio [REDACTED]

[REDACTED] in questione ha anche sottratto soldi al sig. Miele, operando ritenute sullo stipendio che non venivano versate ai cessionari del quinto, come si evince dalla documentazione provenienza consorzio che si allega, in cui il dott. Ventriglia, liquidatore del Consorzio, ammette la circostanza. In tal modo, la famiglia si è venuta a trovare nella paradossale situazione di non godere più del principale mezzo di sostentamento e di trovare erose le già esigue riserve dalle giuste pretese dei cessionari del quinto, che non avendo ricevuto il dovuto dal consorzio, in liquidazione e quindi non più solvibile, lo pretendevano dal Miele.

[REDACTED] vedeva la chiusura della sua attività e della società di cui era socia (senza passività di bilancio, al netto di eventuali diritti camerali insoluti), ed era costretta, in assenza di formazione specifica, a reinventarsi una carriera come personale ATA. Carriera da precaria che, tra mille difficoltà, sta portando avanti, ma che porterà il dovuto aiuto al menage familiare solo fra anni. Naturalmente non si torva nella condizione per poter adempiere a quanto dovuto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: **"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"**.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei Debitori e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile

valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere, con disamina cronologica

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitommaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



delle esposizioni, dalla quale si evince che il sig. Miele Antonio ha assunto le proprie obbligazioni sempre con un ragionevole orizzonte di adempimento. Infatti, i primi finanziamenti sono stati addirittura in tutto o in gran parte già versati dal sovraindebitato tramite trattenuta sulla busta paga, prima che venissero interrotti (saltuariamente poi definitivamente) i pagamenti da parte del consorzio datore di lavoro. Purtroppo, tali trattenute non sono mai state versate dal consorzio datore alle società creditrici! Tale stato di cose si è riversato inevitabilmente sugli altri prestiti, dal momento che il sig. Miele e la coobbligata venivano aggrediti dai creditori non appena incassavano qualcosa (prima saltuariamente, poi faticosamente con più regolarità ma con importi ridotti, fino al riassorbimento del lavoratore in altra azienda pubblica, seppur demansionato), li aggredivano anche per crediti già pagati di cui erano **all'oscuro**, impedendo l'**adempimento** auspicato e programmato.

Cronologia finanziamenti con merito creditizio:

- **2004 contratto cofimar, poi unicredit (credito IFIS contratto 00000101279444, ceduto loro in data 17/06/2020), con cessione del quinto, interamente pagato con trattenute dal miele sullo stipendio, ma in realtà il consorzio datore di lavoro non aveva mai versato alcunché alla creditrice, pur detraendolo dallo stipendio del lavoratore! €28.800 che, in virtù dello stipendio all'epoca percepito, potevano essere concessi, in considerazione dell'importo dell'assegno sociale per tempo (€367.97), della scala di equivalenza che per una famiglia che all'epoca contava su 3 effettivi era di 2,54, e dello stipendio fruito di € 1.550,00 circa. La somma concessa era compatibile con il calcolo del merito creditizio dell'epoca.**



(A) Digita il reddito mensile netto disponibile riportato a 12 mensilità	€ 1.550,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2004
Il valore dell'assegno sociale mensile riportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 367,87
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdi=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.see (es. presenza figli disabili ecc...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdi=43169)	2,54
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 934,64
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizi	€ 300,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C) € 315,36
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 315,36
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 81.735,31
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 32.963,12
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

- **16/11/2006 Dueggi finanziaria per €18.000,00 più interessi, con minore introito** per rinnovo di prestito precedente con minima liquidità (trattasi di consolidamento per piccoli acquisti con ritardi contratti a causa delle prime irregolarità nel pagamento degli stipendi): anche questo prestito, come il precedente, veniva pagato dal lavoratore fino a che sono stati pagati gli stipendi, i quali venivano corrisposti con trattenuta in busta paga (delega), ma non venivano versati alla creditrice dal consorzio! questa posizione ha dato origine a due posizioni creditorie, ovvero Banca **Popolare di Puglia e Basilicata**, **oltre a BPER**, che ha rilevato l'assicurazione carige che ha garantito parte del contratto in parola ed agisce in surroga, **ora assorbita da HDI assicurazioni**. In **considerazione dell'importo dell'assegno sociale per tempo (381,72), della scala di equivalenza che per una famiglia che all'epoca contava su 3 effettivi era di 2,54, e dello stipendio fruito di € 1.700,00 circa** La somma concessa era compatibile con il calcolo del merito creditizio **dell'epoca**.

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it



Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.700,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2008
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 381,72
link utile: Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.see (es. presenza figli disabili non ...)	2,54
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 969,57
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizi	€ 240,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C) € 490,43
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 490,43
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 127.111,97
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 18.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

- Anno 2008 circa carta revolving AGOS DUCATO (attualmente ITALCAPITAL), pagati gli interessi finché sono arrivati gli stipendi, da quando non ci sono stati più stipendi è stato impossibile pagare tanto il capitale, quanto gli interessi che crescevano. Piccola cifra all'inizio, decreto ingiuntivo per quasi 7.000,00 euro (c'è decreto ingiuntivo ma non contratto) In considerazione dell'importo dell'assegno sociale per tempo (480,52), della scala di equivalenza che per una famiglia che all'epoca contava su 4 effettivi era di 2,96, e dello stipendio fruito di € 1.850,00 circa La somma concessa era compatibile con il calcolo del merito creditizio dell'epoca.



(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.850,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2008
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 480,52
link utile: Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E, Isee (es. presenza figli disabili 800, ...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	2,96
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.422,34
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizi	€ 360,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C) € 67,66
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 67,66
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 17.536,60
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 5.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

- 29/04/2011 findomestic, non pagato del tutto per inizio dei mancati pagamenti di stipendio, accordo del 15/12/2017 con poche rate pagate grazie al minor stipendio percepito dal 2017 al 2019 (progetto consorzio sapna e stipendio decurtato del 16%, senza 13a e 14a), salvo poi avere le prime aggressioni dei creditori, tra cui agos, per i debiti contratti per far fronte alle necessità di vita, alimentari. (credito ifis contratto 20155527500111) era un rinnovo di prestiti precedenti. In considerazione dell'importo dell'assegno sociale per tempo (417,3), della scala di equivalenza che per una famiglia che all'epoca contava su 4 effettivi era di 2,96, e dello stipendio fruito di € 1.850,00 circa La somma concessa era compatibile con il calcolo del merito creditizio dell'epoca



(A) Digita il reddito mensile netto disponibile riportato a 12 mensilità	€ 1.850,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2011
Il valore dell'assegno sociale mensile riportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 417,30
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/huovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.see (es. presenza figli disabili 800...)	2,96
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/huovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.235,21
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizi	€ 460,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C) € 154,79
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 154,79
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 40.119,62
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 18.394,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

- **01/10/2014** richiesta **banca sella per venturi** come coobbligata per general finance srl (società inattiva da anni e chiusa circa nel 2009, quindi cancellata di ufficio da anni per inattività dal registro), credito ora rilevato da B2Kapital per fido bancario e carta non integralmente pagato. Data la chiusura della società precedente al 2009, **non è possibile risalire al contratto, pagato quasi interamente dalla stessa società, nonché alla situazione economica effettiva dell'epoca. In tale operazione, la sig.ra Venturi, semplice socia, era solo coobbligata.**
- **15/12/2017** Megara (posizione Findomestic ed IFIS), piano di rientro con n°200 bollettini postali di circa **€100 l'uno** per **€20.000,00** totali a chiusura della vertenza con Findomestic, con cui i pagamenti erano stati interrotti. In considerazione **dell'importo dell'assegno sociale per tempo** (453,00), della scala di equivalenza che per una famiglia che **all'epoca** contava su 4 effettivi era di 2,96, e dello stipendio fruito di **€ 2.000,00** circa La somma concessa era compatibile con il calcolo del merito creditizio **dell'epoca**, come da prospetto che segue

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it



(A) Digita il reddito mensile netto disponibile riportato a 12 mensilità	€ 2.000,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2018
Il valore dell'assegno sociale mensile riportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 453,00
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.see (es. presenza figli disabili 800...)	2,96
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.340,88
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizi	€ 360,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C) € 299,12
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 299,12
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 77.527,15
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 23.523,79
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

- **11/11/2019 IBL Banca** cessione del quinto ancora in corso, con accredito di **circa €18.781,00 sul conto (con accredito del 29/11/2019), spesi nei mesi successivi** per far fronte ai numerosi debiti per necessità primarie di vita contratti nel periodo di non pagamento stipendi (tra cui anche piccole riparazioni domestiche). Cessione del quinto tutt'ora in corso e pagata regolarmente ad oggi, per quasi cinque anni, a testimonianza, oltre ogni ragionevole dubbio, della volontà di adempiere. In **considerazione dell'importo dell'assegno sociale** per tempo (453,00), della scala di equivalenza che per una famiglia che **all'epoca** contava su 4 effettivi era di 2,96, e dello stipendio fruito di **€ 2.123,64 circa**. Anche tale cessione del quinto era ammissibile come da prospetto che segue.

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it



(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 2.123,64
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2018
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 453,00
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdi=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,96
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es. presenza figli disabili 000...)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdi=43189)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.340,88
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizi	€ 510,00
Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)	€ 272,76
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 272,76
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 70.695,05
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 28.800,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

Il sottoscritto ha predisposto un prospetto di raffronto le risorse disponibili dei coniugi Miele e Venturi e l'impegno finanziario assunto dagli stessi con i finanziamenti contratti, rapportando il reddito annuo netto percepito alla periodicità dei versamenti dovuti.

Si tratta di finanziamenti contratti sempre con società finanziarie qualificati e di competenza certa in materia creditizia, i quali, vista la situazione di difficoltà conclamata del sig. Miele, non è dato sapere se hanno posto in essere tutte le verifiche del caso sul merito creditizio del Sig. Miele Antonio

7 OSSERVAZIONI IBL BANCA

Sulle osservazioni IBL Banca, si ritiene di dover approfondire in special modo i motivi per cui non si ritengono meritevoli di accoglimento le osservazioni su meritevolezza, supposta malafede, colpa grave e atti in frode (con un piccolo accenno alla convenienza, come si dirà). Per far ciò, a corredo di quanto già agli atti di causa, si citeranno alcune delle statuizioni della Giurisprudenza più recenti ed avvedute, che in fattispecie assimilabili al caso che ci occupa hanno smontato le

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



considerazioni avverse (che, almeno in un caso, provenivano dalla stessa creditrice, ovvero IBL Banca), ex plurimis, T. Avellino 11.04.2024 (est. Russolillo); App. BO 309 09/02/2024 (r.g. 1077/2023).

Per quanto attiene la pronuncia della corte di appello **felsinea, la quale, tra l'altro**, opera un inciso che si adatta bene alla presente procedura riguardo la convenienza del piano (**"questa corte ritiene che il piano proposto dal debitore sia idoneo a realizzare** gli opposti interessi che la legge intende comporre con **l'istituto** in parola. Si osserva, infatti, che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati. La percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari del 5,5% (raggiunta a seguito della modifica del piano con cui è stato escluso il compenso del **liquidatore**), **appare già di per sé tutt'altro che esigua"**, lasciando quindi intendere come la percentuale del 9,1% qui raggiunta **con l'ulteriore sacrificio in prospettiva dei sigg.ri** Miele e Venturi faccia definitivamente venir meno qualsiasi discussione sul tema), ebbene, la detta Corte opera considerazioni che smontano ogni ragionamento del creditore opponente IBL, sia sotto il profilo della diligenza e buona/mala fede, sia sotto il profilo della colpa e dei supposti atti in frode, facendo leva sul TUB, **sull'obbligo** di informazione, sulla ratio e sulla lettera della disciplina vigente, nonché sulla dispartà di posizione, potere contrattuale ed informazione/istruzione delle due parti, facendo riferimento vieppiù ad un giudizio prospettico che, nel caso di specie, val la pena di ricordare, ha prodotto oltre cinque anni di pagamento regolare del prestito IBL che, allo stato, è ancora regolarmente pagato ogni mese dal datore di lavoro!

La Corte di Appello, infatti, dopo un excursus sull'evoluzione della disciplina, nel quale chiarisce e ribadisce che il legislatore, a fronte di un quadro normativo (L.3/2012) nel quale "la c.d. meritevolezza era un giudizio ancorato alla valutazione della colpa del consumatore e ha costituito l'ostacolo principale all'accesso alle procedure di composizione della crisi, essendo quasi sempre la situazione da sovraindebitamento dipesa dalla colpa del consumatore, intesa quale mancanza della normale prudenza nell'accedere ai finanziamenti", ha inteso, con la nuova normativa del Codice della Crisi, operare un cambiamento, col riferimento al concetto di "colpa grave", "eliminando quindi il requisito della valutazione della colpa, genericamente intesa", e prevendendo che, per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, fosse più giusto "esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatucciotommaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi". In tale nuovo quadro normativo, continua la Corte, "il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento", tenendo anche conto che, "se da un lato l'art. 69, primo comma, CCII, preclude al debitore l'accesso alla procedura di ristrutturazione se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", dall'altro, il CCII tiene anche conto del comportamento del soggetto finanziatore, in relazione al quale l'Occ deve chiarire (art. 68, terzo comma) se nell'erogare il prestito abbia diligentemente valutato il merito creditizio del finanziato", precludendogli opposizioni in sede di omologa. Pertanto, non sono diligenza e meritevolezza che possano escludere dai benefici di legge, ma solo colpa grave, malafede o frode. Ebbene, come analiticamente espresso in apposita sezione finanziamento per finanziamento, il sig. Miele in ognuno dei casi faceva legittimo affidamento sugli emolumenti stipendiali e sui guadagni, ancorché saltuari, della moglie, per poter rifondere ogni prestito attivato: giova infatti ricordare che solo la parossistica situazione determinata dalla mancanza di stipendio per un numero impressionante di mensilità ha impedito ciò! Ma v'è di più, giacché all'insaputa del sig. Miele, il quale riceveva le trattenute pianificate dallo stipendio, le stese non venivano versate dal Consorzio agli erogatori dei finanziamenti coperti da cessione e/o delega!

In situazione analoga, la Corte in parola ha ritenuto non potersi parlare di malafede o colpa grave, allorché il debitore abbia confidato, in "buona fede, di poter onorare i debiti contratti con i proventi del suo lavoro e, eventualmente, anche con parte di quelli della ex moglie secondo i piani di ammortamento sottoscritti con i finanziatori, stante l'obbligo di quest'ultima di contribuire alle spese familiari. Infatti, delle due, l'una: o devono considerarsi, come in effetti si ritiene, che i finanziamenti siano di importo non considerevole, alla luce dello stato patrimoniale e familiare del ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito; oppure, deve ravvisarsi il concorso di IBL nella determinazione, o comunque l'aggravamento, della situazione debitoria nel momento in cui ha proceduto alla valutazione del

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitomaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



merito creditizio, con conseguente preclusione per la Banca creditrice di proporre **opposizione o reclamo ai sensi dell'art. 69, secondo comma, CCII**".

Proprio la buona fede, ed il giudizio prognostico di poter attendere alle obbligazioni contratte, risultano quindi criterio per escludere la colpa grave, ed il caso che ci occupa ne è dimostrazione lampante, atteso che i cinque anni di pagamento **dell'obbligazione** IBL ancora in corso dimostrano come la stessa sia stata contratta in assenza di colpa grave o dolo. Altrettanto si può dire per ogni finanziamento, ma, a prescindere da ciò, va ricordato che ogni singolo comportamento contestato dalla opponente ai coniugi in parola è datato oltre cinque anni fa, alcuni oltre dieci o quindici. IN considerazione che gli atti in frode che precludono **l'accesso** alla procedura venivano già dal legislatore individuati come rilevanti solo se occorsi **nell'ultimo quinquennio**, **seguendo il ragionamento di parte avversa arriveremmo all'assurdo di una sorta di condanna a vita civile**, che non trova precedenti, né giustificazione legale!

Ciò detto, e solo per mero spirito tuzioristico, si rileva, comunque, come sia da **escludersi l'atto in frode allorquando la Banca erogatrice abbia avuto "modo di compiere un'approfondita** indagine/istruttoria sulla solvibilità del reclamato stesso. Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi, che, comunque, trattandosi di dichiarazioni facilmente verificabile dalla Banca, dovrebbe addivenirsi ad una delibazione negativa in punto alla diligenza dalla reclamante e, dunque, ad una declaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 69, secondo comma, CCII. In ogni caso, anche a voler **aderire, ma non si aderisce, alla tesi dell'immeritevolezza e della** sussistenza di atti in frode alla creditrice, la Corte ritiene che, a fronte delle due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non **impedisca l'accesso al** beneficio, non essendo caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore sia comunque preclusiva del reclamo, dato **che l'art. 69, secondo comma, 7 cci, prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall'aggravamento del** passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle disposizioni sulle modalità di accertamento del merito creditizio, quanto meno per quanto riguarda la concessione del secondo finanziamento.

Non convince, del resto, quanto allegato da parte reclamante a giustificazione della mancata rilevazione dei prestiti pendenti, ossia che la consultazione della banca dati pubblica Crif (Centrale rischi finanziari) costituirebbe una prassi diffusa, ma

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitomaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



non obbligatoria: affermazione che parrebbe in contrasto con le previsioni degli artt. 124-bis del Tub, nonché 6 e 7 del dm 3 febbraio 2011, valutate anche e soprattutto le circostanze in cui i finanziamenti sono stati **concessi**".

A conferma di tali considerazioni svolte, giova ricordare l'orientamento recente del Tribunale di Avellino, estensore il dott. Russolillo, secondo il quale "l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave".

Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente **al rischio di insolvenza.**"

Alla luce di tali considerazioni, nonché alla luce del comportamento dei debitori sovraindebitati, che hanno ritenuto di compiere un ulteriore sacrificio economico, lo scrivente ritiene non siano da condividere le eccezioni ed obiezioni della creditrice IBL.

8. SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Dalle informazioni assunte dallo scrivente presso la Banca d'Italia relativa alla Centrale Rischi, il CRIF, il CAI, come sopra accennato, non appaiono problematiche, ed i coniugi dichiarano di non aver compiuto atti di disposizione

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



patrimoniale negli ultimi 5 anni, come si può anche evincere dagli estratti conto agli atti.

9. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, lettera e) della L. 3/2012, si ritiene che la documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché quella consegnata al sottoscritto ed allegata alla presente relazione, è completa ed attendibile.

Da rapida ricognizione, all'Agenzia delle Entrate non risultano ulteriori debenze. Richiesta via PEC di fornire precisazione di eventuali crediti, non ha ottemperato ad alcunchè.

Non di tutti i crediti da finanziaria è facile reperire contratto, atteso che trattasi di debiti **originatisi oltre dieci anni fa. L'avvocato Mennella ha fornito solo decreto ingiuntivo ed atto introduttivo dell'opposizione, ma non parcella né preventivo. Pertanto** si è provveduto ad ipotizzare compenso sulla base degli scaglioni per valore.

10. PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO DAL DEBITORE

Il piano del consumatore che viene proposto ai creditori, antecedenti **l'apertura** della procedura, **dedotte le spese proprie e del suo nucleo familiare, prevede, mediante il versamento della somma mensile di €380 per 84 mesi (oltre al quinto del TFS incassabile, come sotto si dirà)**

1. **Pagamento integrale dei debiti prededucibili e di un ulteriore accantonamento di €1.000,00 per spese presumibili della procedura;**
2. **Pagamento integrale privilegiati;**
3. **pagamento residuale dei crediti chirografari sig.ra Venturi, nella misura massima del 4,77 % circa.**
4. **pagamento residuale dei crediti chirografari sig Miele nella misura massima del 9,01 % circa**
5. **Pagamento dei creditori chirografi comuni, riuniti in unica classe, nella misura del 13,78% circa (ovvero 4,77%+9,01%), attingendo ad entrambe le masse, che per legge devono rimanere distinte.**

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitommaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



Tra gli importi prededucibili sono da considerarsi i compensi dall'avv. Giuseppe Tufano per un totale di euro 2.600,00 (Allegato 16), quale assistente legale dell'istante, e quelli dovuti all'O.C.C. per le verifiche operate e la redazione della presente relazione particolareggiata (Allegato 17) per un totale di 4.867,00 euro, come da preventivo sottoscritto dall'istante, cui viene dedotto il 20% già anticipato da contratto. Tali importi andranno soddisfatti in prededuzione (il compenso dell'OCC solo per il 50%)

L'istante si impegna a predisporre il versamento mediante assegno circolare ovvero un bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati dai creditori.

I pagamenti dovranno essere eseguiti con cadenza mensile in favore dei creditori saranno effettuati con il reddito che il ricorrente andrà a percepire per la continuazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

A Garanzia del completo soddisfacimento del credito secondo il Piano viene vincolato nella misura di un quinto il futuro percepimento del TFS da parte dell'INPS, a condizione che lo stesso intervenga nel corso della presente procedura. Tale importo, laddove, come si reputa realistico, il piano venga puntualmente rispettato, sarà comunque utilizzato per il soddisfacimento più rapido dei creditori. Sulle osservazioni della IBL creditrice, i sovraindebitati, a maggior riprova dell'intento satisfattorio, emendano il piano proposto nel senso che il quinto del TFR di cui sopra, ammontante ad €9.064,40, già messo a disposizione per più rapida soddisfazione dei creditori, viene qui messo a disposizione per LA MAGGIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI, andando così ad aggiungersi al montante destinato alla parziale soddisfazione dei crediti chirografari Miele, che così passano dallo 0,9% al 9.01%!

Alla luce delle modifiche normative che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), in particolare per quanto concerne il requisito della "meritevolezza" quale principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, si deve ritenere che quel necessario presupposto di ammissibilità, come in precedenza concepito ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 3, della L. 3/2012, risulti, essere stato sostanzialmente se non espunto, quanto meno ridimensionato, in quanto, alla luce del novellato art. 7, comma 2, lett. d-ter), è ora previsto che la proposta non risulti plausibile solo quando il consumatore abbia "determinato" la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode; la qual cosa dimostra

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it



L'intenzione del legislatore di alleviare, escludendo l'ipotesi di colpa lieve, il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio, ciò in quanto da una interpretazione letterale degli artt. 9 co. 3 bis lett. e) e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come **l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore**. Come più volte la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, infatti, (Tribunale di Livorno, ordinanza 30/03/2021) "Nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, è contrario a ragionevolezza ex art. 3 Cost. limitare la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli "debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione" e non anche dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione" e ancora (Tribunale di Bologna 12 agosto 2021, est. Florini) "Pur non essendo prevista nella disciplina della legge 3/2012 una norma analoga alla previsione dell'art. 44 l. fall., si ritiene che tale principio debba dirsi applicabile anche ai vari istituti di composizione delle crisi di sovraindebitamento, ed in particolare alla liquidazione del patrimonio viste le analogie con il fallimento, per cui sono inefficaci i pagamenti eseguiti dal terzo debitore successivamente all'apertura della procedura, ancorché nell'espropriazione presso terzi il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza di assegnazione somme prima dell'avvio della procedura di sovraindebitamento", e sempre il tribunale labronico, (Tribunale di Livorno, 15/01/2021). "Nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, è contrario a ragionevolezza ex art. 3 Cost. limitare la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli "debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione" e non anche dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione". In particolare, la massima più volte seguita dal Tribunale di Livorno trova ampia pertinenza al caso di specie.



11. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'articolo 9, comma 3 bis, lettera e) prima richiamato, richiede al Gestore l'espressione di un giudizio *"sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

PROGETTO DI PIANO DEL CONSUMATORE

I coniugi Miele e Venturi propongono, in vantaggiosa alternativa alla liquidazione del proprio patrimonio, un piano del consumatore che contempli il versamento di un emolumento mensile totale di circa **€ 380,00 per 7 anni** (emolumento mensile posto a carico dei coniugi nella misura del 70% **Miele Antonio** e 30% **Venturi Monica**, parametrato alla capacità reddituale effettiva -ovvero sottraendo idealmente allo **stipendio mensile della sig.ra Venturi le spese necessitate dall'esercizio** del precariato scolastico fuori regione come pendolare- e alla massa debitoria), consentendo ai creditori una soddisfazione maggiore rispetto a quella altrimenti ottenibile (**380,00*84= € 31.920,00**), che, anche accantonato un 20% per spese della procedura, consentirà una soddisfazione totale dei crediti privilegiati e prededucibili, con soddisfazione residuale dei chirografari (molti dei quali, per vero, già garantiti da coobbligazioni, come quella verso il Consorzio), divisi per classe, in misura di **circa il 13,78% i creditori comuni, 4,77% i creditori chirografari esclusivi della Venturi, 9,01% circa i creditori chirografari esclusivi del sig. Miele. Gli emolumenti saranno a carico dei due patrimoni in percentuale divisa 70-30%.**

Infatti, un emolumento mensile suddiviso in base 70% e 30% comporta che mensilmente verrà versata dal sig. Miele la somma **di €266,00 (per un montante totale, parametrato sulle 84 mensilità, di €22.344,00, cui va ad aggiungersi il quinto del TFS dovuto dall'INPS, per €9.064,40), mentre la sig.ra Venturi verserà i restanti €114, 00 (montante totale €9.576,00).** Entrambe le masse pagheranno indipendentemente i crediti propri ed i privilegiati, pagando pro quota le spese prededucibili di procedura, ovvero OCC, tenuta conto e legal advisor. Entrambe concorreranno a pagare la classe dei creditori comuni, che hanno diritto di attingere ad entrambe le masse distinte.

Laddove, in corso di procedura, il sig. Miele riuscisse ad incassare parte più o meno significativa del proprio trattamento di fine servizio per cui vi è

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitommaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



procedura nei confronti dell'INPS, lo stesso verrà messo in misura del quinto a disposizione della presente procedura per garantire l'adempimento della stessa da parte di entrambi e, in caso di adempimento positivo, per un più rapido disbrigo della stessa, con soddisfazione eventualmente anticipata dei creditori

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Massa attiva: stipendio e beni mobili registrati, atteso che i beni mobili registrati posseduti (3 autovetture, una Peugeot 107, una Lancia Ypsilon ed una Ford Fiesta, rispettivamente di 17, 17 e 20 anni, ormai quasi prive di valore economico date le ingenti spese di riparazione, ma che non vengono sostituite per impossibilità economica) sono di modico valore ed in precarie condizioni meccaniche e di carrozzeria, il che rende la loro liquidazione di incerta utilità economica.

A fronte di tali debito, Il Sig. Miele percepisce uno stipendio netto (al netto delle cessioni del quinto) di circa €2.011,66 (come da ultimo CUD che si allega) [REDACTED]

[REDACTED] laddove la sig.ra Venturi [REDACTED]

[REDACTED] con emolumenti ragionevolmente calcolabili, su base annua, per circa €1.035,00 ([REDACTED]) [REDACTED] cui va aggiunta la somma di €230 per gli assegni familiari attualmente goduti.

Emolumenti occasionali figlio maggiore

Considerazione a parte, come richiesto dall'Ilmo Tribunale, viene svolta [REDACTED]

[REDACTED] il quale, vista la drammatica situazione economica dei genitori ed il suo status di studente universitario, ha pensato di intraprendere un lavoretto occasionale, nei ritagli di tempo, per pagarsi le esigenze voluttuarie personali senza gravare sulla famiglia. Come si rileva sullo stesso contratto quadro, già allegato, trattasi di prestazione occasionale, non svolta da luglio ad oggi per la seconda sessione degli esami universitari e di difficile svolgimento per il futuro. Come richiesto, negli ultimi 6 mesi le uniche somme che risultano incamerate sono quelle relative a quattro ricevute per prestazione occasionale, ammontanti in totale a circa € 1.076,00 (al netto della ritenuta di acconto), dai quali vanno sottratti gli esborsi dovuti per il

carburante (trattasi di lavoro occasionale come "rider" automunito). Risulta

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitommaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



oltremodo difficoltoso proiettare tale somma sul bilancio familiare su base annua per due ordini di motivi: a) trattandosi di lavoro meramente occasionale, senza obblighi di prestazione o di frequenza, che deve per contratto rimanere in tale considerazione, non è dato sapere se e quanto lavorerà in futuro [REDACTED] impegnato con gli studi; b) tali somme non vengono messe a disposizione del bilancio familiare corrente, ma utilizzate per accantonamenti per spese universitarie e voluttuarie personali del ragazzo, che altrimenti non verrebbero effettuate (ad esempio uscite o gite fuori porta). Laddove venisse computato ciò che è stato sinora incamerato come emolumento **semestrale, lo stesso non supererebbe i 40 euro a settimana (circa €180,00 mensili)**; c) alla luce delle precedenti considerazioni, e oltretutto non essendo assoggettato il sig. Andrea ad eventuali procedure liquidatorie, non sarebbe agevole conteggiare tali **emolumenti nell'alternativa liquidatoria**.

Alla luce di quanto qui esposto, per ottemperare al dettato **dell'Ill.mo Tribunale**, si produce bilancio delle entrate familiari in cui si proiettano, su base semestrale e riparto mensile, gli emolumenti finora accertati, rimanendo dubbia ed incerta la percezione di ulteriori somme. **Il bilancio che si ritiene più rispondente alla ratio dell'Istituto adito, senza gli emolumenti occasionali del figlio maggiorenne, viene invece riprodotto infra**

Entrate	
STIPENDIO MENSILE Venturi	1.035,00€
STIPENDIO MENSILE Miele	2.011,66€
Assegno Familiare	233,00€
Emolumenti figlio maggiore	179,33€
totale entrate	3.458,99€
Avanzo	923,99€

Il loro **bilancio familiare**, come sotto attestato, rientra pienamente nella casistica elaborata con **riferimento all'assegno sociale aumentato come per legge, atteso che il calcolo in parola computa una cifra di circa €2.100.00, cui vanno aggiunte le spese particolari necessitate dalla sig.ra Venturi per l'esercizio del precariato scolastico fuori regione come pendolare -calcolate per difetto in circa €350.00 mensili-** e quelle relative alla salute del figlio minore, con gravi difficoltà di salute.

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it



Alla luce delle spese e dei sacrifici per la sig.ra Venturi, che è costretta a lavorare fuori regione per ragioni di scarso punteggio, e delle spese mediche ingenti per i figli (soprattutto per il minore, che ha tutta una serie di necessità dettate dalla sua condizione medica), infatti, il loro bilancio familiare non riesce a scendere sotto gli **€2.500,00** in questo periodo della loro vita (ovvero perfettamente compatibile con il calcolo generale dell'incapiente, aumentato dalle specifiche, nominate condizioni familiari).

Il bilancio familiare viene qui così sintetizzato in tabella

Spese Mensili	
Voce di spesa	Importo mensile in euro
Elettricità	110,00 €
Acqua	50,00 €
Telefono	90,00 €
Generi alimentari e vitto	670,00 €
Vestituario	120,00 €
Spese spostamenti e lavoro venturi	350,00 €
Spese manutenzione auto	100,00 €
Spese straordinarie prole	100,00 €
Medicinali/Visite famiglia (comprese ev. visite e terapie DSA)	200,00 €
Spazzatura	35,00 €
Sigarette	140,00 €
Carburante e spese spostamenti resto famiglia	150,00 €
Assicurazione auto	100,00 €
Gas	70,00 €
Spese e istruzione prole	250,00 €
TOTALE SPESE	2.535,00 €
Entrate	
STIPENDIO MENSILE Venturi	1.035,00
STIPENDIO MENSILE Miele	2.011,66
Assegno Familiare	233
TOTALE ENTRATE	3.279,66
Avanzo	744,66 €

In caso di liquidazione, non potendo tagliare i costi vivi, né le spese mediche, ma aggravandosi il bilancio familiare per la liquidazione, difficilmente premiata da corrispettivo, di una o due delle automobili di proprietà (stante il loro cattivo stato di manutenzione), con conseguente aggravio di spese per il lavoro fuori regione, tra cui abbonamenti ferroviari e, vista la difficoltà di collegamenti con le sedi periferiche

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
 Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
 amatuccitommaso@libero.it
 Pec: studioamatucci@pec.it



che contrattualizzano la signora Venturi, anche con sporadici o frequenti pernottamenti sarebbe liquidabile un importo inferiore e **non superiore ad €550,00 mensili**, che proiettato sulle 48 mensilità della liquidazione produrrebbe un introito **di €26.400,00. Le tre vetture descritte nei paragrafi precedenti, vetuste e** abbisognose di costose riparazioni, difficilmente potrebbero essere collocate agli ipotetici valori di mercato per veicoli simili in perfetto stato di manutenzione e, anche **mettendole all'asta, ne va calcolato un abbattimento di valore ad incanti successivi**, con conseguente abbassamento del valore di realizzo per una eventuale procedura liquidatoria.

A tale considerazione, infatti, ne va aggiunta una di carattere pratico-economico: laddove si dovessero liquidare tutte le autovetture del nucleo familiare, la sig.ra Venturi si troverebbe nella semi-impossibilità di prestare il lavoro nelle scuole delle zone del basso Lazio in cui è stata sinora chiamata a prestare servizio, a meno di pesante incremento di spese, sia per locomozione (biglietti e/o abbonamenti ferroviari o di autovia), sia eventualmente per pernotto, sporadico o stanziale. Discorso simile per il sig. Miele, ce dovrebbe trovare alternative per potersi recare al lavoro.

Alla luce di tali considerazioni, la liquidazione di massimo 2 delle vetture di proprietà, **oltre all'incognita del reperimento offerte (data vetustà e cattivo stato di manutenzione)**, porterebbe un incremento delle spese familiari **nell'ordine** di almeno 250-300 euro, a fronte di un incasso che, nella migliore delle ipotesi, difficilmente supererebbe **€1.000** (una vettura) o **2.000** (due vetture).

Se anche dalle somme raccolte di cui sopra (euro 28.400,00 circa) andiamo a sottrarre un 20% per spese della procedura (certamente più alte in caso di liquidazioni di beni a farsi), otteniamo un emolumento di **€22.400** per la soddisfazione dei creditori.

È di tutta evidenza che **un montante complessivo di €40.984,40** produce una migliore soddisfazione dei creditori chirografari (i privilegiati verrebbero comunque soddisfatti integralmente).

Nel 20% di spese della procedura andranno a ricomprendersi gli emolumenti per OCC e dell'avv. Giuseppe Tufano.

Per quanto sopra, il giudizio richiesto potrebbe venire smentito **dall'esito** della eventuale prova contraria, tuttavia sulla base dei dati ed informazioni raccolti **lo scrivente ritiene probabilmente più conveniente per tutti i crediti il piano del**

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitommaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it



consumatore rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio, di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

12. GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO **DILIGENZA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

Tutti i debiti sono stati contratti con l'**intenzione** di restituirli.

Il sig. Miele gode di stipendio fisso, e la sig.ra Venturi è finalmente intradata verso una relativa stabilità finanziaria **nell'ambito** dei contratti scolastici.

Entrambi sono finiti in difficoltà a causa della crisi del Consorzio Unico di Bacino Napoli e Caserta, che prima ha corrisposto in maniera irregolare gli stipendi, per poi lasciare i lavoratori senza alcun emolumento per ben 40 mensilità!. **Si tratta di situazione notoria, ai tempi agli onori delle cronache, che purtroppo ha anche mietuto vittime tra coloro, dipendenti del Consorzio come il sig. Miele, che però non hanno avuto chi li ospitasse e non hanno resistito ai debiti venutisi a creare, con diversi suicidi.**

Al danno si è aggiunta la beffa quando il sig. Miele si è trovato aggredito da debitori per cui aveva già pagato, atteso che il Consorzio in parola (come da documentazione agli atti), anche quando versava gli stipendi, operava sì le trattenute per cessione del quinto, ma non le versava alle banche e finanziarie creditrici!

È evidente che tutte le circostanze di cui sopra disegnano un quadro in cui la parte sovra indebitata si è trovata, inaspettatamente, a sostenere ingenti spese, per le quali **ha contratto debiti su debiti, entrando in un circolo vizioso che l'ha portata, a non poter far più fronte regolarmente alle sue obbligazioni e ad essere al momento impossibilitata a pagare la somma intimata.**

Per quanto attiene la fattibilità e sostenibilità del piano, vanno qui esposte due considerazioni:

- 1) Dal bilancio familiare, calcolando come entrate **l'unione** degli emolumenti di entrambi i coniugi e **dell'assegno** unico familiare, residua, oltre **all'importo** offerto per il piano, un piccolo margine mensile, realisticamente adatto ad assorbire piccoli shock finanziari transeunti e quindi a garantire il perfetto adempimento del piano. Non essendovi proprietà immobiliari, infatti, tale sorta di auto accantonamento assume positiva valutazione;

*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



- 2) Il sig. Miele Antonio, laddove dovesse incamerare in corso di piano il TFR sinora mai corrispostogli dagli istituti di competenza, ne mette a disposizione la quota pignorabile (ovvero il quinto) quale garanzia eventuale del piano e per una più rapida soddisfazione dei creditori.

In forza di tali considerazioni e della verifica di fattibilità ottenuta confrontando l'impegno finanziario così come proposto nel piano e i redditi disponibili dei coniugi Miele e Venturi, si reputa di poter affermare la fattibilità economica del piano stesso.

MIELE ANTONIO					
CREDITORI	IPOTECARIA	Privilegi	Percentuale	Importo deb. residuo	Importo deb. residuo
1. Avv. Monte Guirino	Venezia Consorzio di Racima in liquidazione / IN	privilegio ex art. 2751 bis cc	100%	€ 3.446,25	€ 3.446,25
2. Avv. Luigi Morricone	Comunicazione Osservazioni a D.L. n. 5345/20	privilegio ex art. 2751 bis cc	100%	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3. Agenzia delle Entrate Riscossione	Imposte e tasse	Privilegio Graduati art. 2752 e 2748 cc. n. 12/10 art. 2735	100%	€ 1.012,64	€ 1.012,64
4. Comune Roccamare	TARI - (TASDA 3 uti RP tuT) an. anni 2017-2022	Privilegio Graduati art. 2752 e 2748 cc. n. 12/10 art. 2735	100%	€ 2.670,12	€ 2.670,12
5. Regione Campania	Tasse automobilistiche	Privilegio ex art. 2752 cod. civ.	100%	€ 5.436,36	€ 5.436,36
				€ 13.565,34	€ 13.565,34

MIELE ANTONIO					
CREDITORI	IPOTECARIA	Privilegi	Percentuale	Importo deb. residuo	Importo deb. residuo
6. Banca Popolare Puglia e Basilicata ex Asolia	Mutuo Impegnato	chirografario	9,01%	€ 10.503,63	€ 946,38
7. IFB Mai Investing S.p.A. [Ex uncred]	Mutuo Impegnato Comento	chirografario	9,01%	€ 43.043,12	€ 3.876,19
8. IRI Banca S.p.A.	Mutuo verso cessione del quinto dello stipendio	chirografario	9,01%	€ 14.400,00	€ 1.237,44
9. Italcaital	Cessione a D.L. n. 5331/19	chirografario	9,01%	€ 8.172,22	€ 745,33
10. Gestione Riscatti Sardegna s.r.l.	contribenti	chirografario	9,01%	€ 160,47	€ 14,46
11. Sky Italia S.p.A.	contribenti	chirografario	9,01%	€ 231,05	€ 20,82
12. SPER BANCA ex CARIGE	Assicurazione	chirografario	9,01%	€ 33.121,54	€ 298,46
13. Euroas Factor/Vodafone Italia	Cessione credito titoli	chirografario	9,01%	€ 263,84	€ 23,77
14. Agenzia delle Entrate Riscossione	Imposte e tasse	chirografario	9,01%	€ 182,01	€ 16,40
15. Regione Campania	Tasse automobilistiche	chirografario	9,01%	€ 109,00	€ 9,82
				€ 80.477,88	€ 7.251,06

VENTURI					
CREDITORI	IPOTECARIA	Privilegi	Percentuale	Importo deb. residuo	Importo deb. residuo
16. IRS	Contributi Venturi	con privilegio generale ex art. 2753 cc.	100,00%	€ 624,00	€ 624,00
17. Regione Campania	Tasse automobilistiche	Privilegio ex art. 2752 cod. civ.	100,00%	€ 5.744,45	€ 5.744,45
18. Agenzia delle Entrate Riscossione	Imposte e tasse	Privilegio Graduati art. 2752 e 2748 cc. n. 12/10 art. 2735	100,00%	€ 754,01	€ 754,01
				€ 6.368,46	€ 6.368,46

VENTURI					
CREDITORI	IPOTECARIA	Privilegi	Percentuale	Importo deb. residuo	Importo deb. residuo
19. S2 CAPITAL INVESTMENT SRL	Quale R.L. della General Finance srl	chirografario	4,77%	€ 2.267,24	€ 108,15
20. Avv. Romano Anna	Decreto di liquidazione	chirografario	4,77%	€ 468,00	€ 22,32
21. Belbini Vincenzo	attività svolta quale CTU	chirografario	4,77%	€ 760,00	€ 36,25
22. Agenzia delle Entrate Riscossione	Imposte e tasse	chirografario	4,77%	€ 624,37	€ 29,78
23. Regione Campania	per spese di notifica atti di esazione	chirografario	4,77%	€ 139,00	€ 6,68
				€ 4.258,61	€ 203,34

VENTURI MONICA/MIELE ANTONIO					
CREDITORI	TIPOLOGIA	Privilegi	Importo deb. residuo	% fidejuss.	debito post stralcio
MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.	Mutuo e linea di credito	chirografario	€ 14.119,85	13,78%	1.945,72 €
Banca IFIS	Contratto cessione n. 20155527500111	chirografario	€ 22.883,12	13,78%	3.153,29 €
			€ 37.002,97		€ 5.099,01
VENTURI MONICA/MIELE ANTONIO					
Piano di pagamento Predeuzione					
Creditore	Debito		Totale da pagare		
Occ Nola	4.867,00		4.867,00 €		
Avv. Giuseppe Tufano	2.600,00		2.600,00 €		
Totale	7.467,00 €		7.467,00 €		

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
 Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
 amatuccitommaso@libero.it
 Pec: studioamatucci@pec.it



Crediti	debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Riporto annuale	debito residuo finale
Precedenti															
CCIAA/5 suba. 50% scammone	€ 3.895,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 3.000,00	€ 895,00
Avv. Giuseppe Turbina	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Precedenti	€ 6.395,00														
Totale versato		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
Privilegiati Italia															
Avv. Monica Guarnio	€ 5.245,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.245,45
Avv. Luigi Mammì	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
Agente della Circola Riordaniana	€ 1.015,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.015,64
Carvina Raccitrinda	€ 2.870,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.870,12
Regione Campania	€ 3.450,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.450,50
Privilegiati Italia	€ 15.581,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.581,11
Totale versato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Chiragrafi Italia															
Banco Papadone Pagli e Mollino ex Apulo	€ 242,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 242,50
Phylog Invening S.p.A. 100% Uninordi	€ 3.870,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.870,19
BB Banca S.p.A.	€ 1.357,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.357,44
Finisipini	€ 795,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 795,20
Carolina Ricci Sardegna s.r.l.	€ 14,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14,46
Shivella S.p.A.	€ 30,82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30,82
SPIN Banca ex CARC	€ 294,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 294,46
Gruppo Ricap	€ 22,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22,77
Agente della Circola Riordaniana	€ 16,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16,40
Regione Campania	€ 980	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 980
Chiragrafi Italia	€ 7.254,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.254,13
Totale versato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Privilegiati Variani Italia															
IPS	€ 682,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 682,00
Regione Campania	€ 3.724,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.724,20
Agente della Circola Riordaniana	€ 760,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 760,81
Privilegiati Variani Italia	€ 5.166,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.166,81
Totale versato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Chiragrafi Variani Italia															
BURKIN INVESTMENT 28	€ 208,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 208,19
Avv. Barbara Piro	€ 22,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22,50
Salotti Milano	€ 58,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 58,28
Agente della Circola Riordaniana	€ 29,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29,79
Regione Campania	€ 680	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 680
Chiragrafi Variani Italia	€ 389,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 389,14
Totale versato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Chiragrafi VENTURI MORGAMOLCANTONIO															
AVI ODEIT SOLUTIONS S.p.A.	€ 362,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 362,67
Banco FLS	€ 1.464,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.464,52
Chiragrafi VENTURI MORGAMOLCANTONIO	€ 2.267,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.267,19
Totale versato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PHOTO 2															
Crediti	debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Riporto annuale	debito residuo finale
Precedenti															
CC	€ 895,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 145,00									€ 895,00	€ -
Avv. Giuseppe Turbina	€ 240,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 250,00	€ 2.160,00								€ 240,00	€ -
Precedenti	€ 1.135,00														
Totale versato		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.160,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.400,00	€ -
Privilegiati Italia															
Avv. Monica Guarnio	€ 5.245,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 257,26	€ 4.988,19
Avv. Luigi Mammì	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 425,26	€ 2.574,74
Agente della Circola Riordaniana	€ 1.015,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 143,81	€ 871,83
Carvina Raccitrinda	€ 2.870,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 385,13	€ 2.484,99
Regione Campania	€ 3.450,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 417,94	€ 2.932,56
Privilegiati Italia	€ 15.581,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 1.609,36	€ 13.971,75
Totale versato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 3.080,32	€ -
Privilegiati Variani Italia															
IPS	€ 682,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 127,28	€ 554,72
Regione Campania	€ 3.724,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 640,59	€ 3.083,61
Agente della Circola Riordaniana	€ 760,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 134,25	€ 626,56
Privilegiati Variani Italia	€ 5.166,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 412,12	€ 4.754,69
Totale versato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 412,12	€ -
PHOTO 3															
Crediti	debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Riporto annuale	debito residuo finale
Precedenti															
Avv. Monica Guarnio	€ 4.611,49	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 30,71	€ 1.088,51	€ 3.522,98
Avv. Luigi Mammì	€ 2.636,26	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 51,86	€ 622,26	€ 2.014,00
Agente della Circola Riordaniana	€ 822,75	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 17,56	€ 212,70	€ 610,05
Carvina Raccitrinda	€ 2.294,99	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 46,16	€ 552,34	€ 1.742,65
Regione Campania	€ 3.085,59	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 58,71	€ 712,47	€ 2.373,12
Privilegiati Italia	€ 13.521,11	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 800,78	€ 12.720,33
Totale versato	€ -	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 766,00	€ 3.080,32	€ -
Privilegiati Variani Italia															
IPS	€ 590,15	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 15,55	€ 174,61	€ 415,54
Regione Campania	€ 3.142,44	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 80,11	€ 961,26	€ 2.181,18
Agente della Circola Riordaniana	€ 617,66	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 16,34	€ 198,60	€ 419,06
Privilegiati Variani Italia	€ 4.349,24	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 474,47	€ 3.874,77
Totale versato	€ -	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 111,00	€ 474,47	€ -

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
 Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
 amatuucc

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 - 347.9207813
amatuccitomaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it

ANNO 7																		
		debito netto iniziale																
Crediti		Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Riporto annuale	debito netto finale			
Privilegiati Finizi																		
Avv. Monica Gattino	€	257,25	€	30,71	€	30,71	€	70,41						€	287,25	€	0,00	
Avv. Luigi Mannella	€	147,43	€	51,95	€	51,95	€	43,70						€	147,43	€	0,00	
Agente della Circola Raccolta	€	45,31	€	17,56	€	17,56	€	15,60						€	45,31	€	0,00	
Carina Raccolta	€	131,22	€	46,16	€	46,16	€	36,80						€	131,22	€	0,00	
Regione Campania	€	120,72	€	32,71	€	32,71	€	30,21						€	120,72	€	0,00	
Privilegiati Finizi																		
	€	750,14	€	266,00	€	266,00	€	224,15	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Obbligati Finizi																		
	debito netto iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Riporto annuale	debito netto finale			
Banco di Sicilia	€	246,30			€	30,71	€	30,71	€	30,66				€	158,29	€	416,29	
Fininvestimenti S.p.A. (C. Unire)	€	227,19			€	126,00	€	126,00	€	121,77				€	229,50	€	229,50	
Fininvestimenti S.p.A.	€	129,14			€	45,31	€	45,31	€	40,59				€	199,15	€	139,15	
Fininvestimenti	€	718,20			€	28,15	€	28,15	€	25,20				€	101,77	€	675,20	
Carina Raccolta	€	14,46			€	0,51	€	0,51	€	0,45				€	1,97	€	12,49	
Fininvestimenti S.p.A.	€	20,80			€	0,70	€	0,70	€	0,65				€	2,94	€	17,86	
Fininvestimenti S.p.A. (C. Unire)	€	204,46			€	10,47	€	10,47	€	9,20				€	40,75	€	257,71	
Fininvestimenti S.p.A.	€	23,77			€	0,80	€	0,80	€	0,74				€	3,25	€	20,52	
Agente della Circola Raccolta	€	15,40			€	0,56	€	0,56	€	0,50				€	2,24	€	14,16	
Regione Campania	€	4,62			€	0,24	€	0,24	€	0,20				€	1,24	€	6,44	
Obbligati Finizi																		
	€	7261,06			€	254,11	€	254,11	€	229,79							€	6281,46
Obbligati Finizi COMUNE																		
	debito netto iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Riporto annuale	debito netto finale			
IMU CREDIT SOLUTION S.p.A.	€	125,67			€	1,80	€	1,80	€	1,80	€	1,80	€	1,74	€	16,45	€	140,21
Banco IRI	€	203,66			€	3,06	€	3,06	€	3,06	€	3,06	€	3,06	€	27,30	€	176,20
Obbligati Finizi COMUNE																		
	€	329,33			€	4,86	€	4,86	€	4,86	€	4,86	€	4,80	€	43,75	€	286,11
Totale Chirografari IMU/IRI																		
	€	7580,38																
Obbligati Versati Finizi																		
	debito netto iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Riporto annuale	debito netto finale			
ACQUILA INVESTMENT SE	€	24,26	€	5,57	€	5,57	€	5,57	€	5,57	€	5,57	€	5,57	€	4,90	€	24,26
Avv. Barbara Amm	€	8,60	€	1,14	€	1,14	€	1,14	€	1,14	€	1,14	€	1,14	€	1,00	€	8,60
Barbieri Vincenzo	€	14,10	€	1,80	€	1,80	€	1,80	€	1,80	€	1,80	€	1,80	€	1,59	€	14,10
Agente della Circola Raccolta	€	11,58	€	1,57	€	1,57	€	1,57	€	1,57	€	1,57	€	1,57	€	1,39	€	11,58
Obbligati Versati Finizi																		
	€	76,14	€	10,04	€	10,04	€	10,04	€	10,04	€	10,04	€	10,04	€	8,76	€	76,14
Totale versati																		
	€																	
Obbligati Versati Finizi COMUNE																		
	debito netto iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Riporto annuale	debito netto finale			
IMU CREDIT SOLUTION S.p.A.	€	201,26	€	26,67	€	26,67	€	26,67	€	26,67	€	26,67	€	26,67	€	23,36	€	201,26
Banco IRI	€	480,26	€	64,29	€	64,29	€	64,29	€	64,29	€	64,29	€	64,29	€	55,91	€	480,26
Obbligati Versati Finizi COMUNE																		
	€	681,52	€	90,96	€	90,96	€	90,96	€	90,96	€	90,96	€	90,96	€	79,27	€	681,52
Totale Chirografari IMU/IRI/COMUNE																		
	€	867,72																

Sulla base delle considerazioni esposte nelle pagine precedenti lo scrivente attesta la fattibilità del Piano del Consumatore così come proposto.

Si ribadisce che si tratta di un piano non supportato da garanzie di alcun genere e che pertanto la sua fattibilità è strettamente legata alla disponibilità dei coniugi, **ferma restando l'annunciata disponibilità del sig. Miele, qualora** incamerasse il TFR **dall'INPS in corso di procedura, a metterne il quinto a garanzia dell'adempimento di** entrambi e, laddove possibile, di una più rapida soddisfazione dei creditori.

Di seguito si indicano le modalità puntuali di esecuzione del piano a mezzo di **prospetti tabellari. Alcuni prospetti mensili non coprono, in tutto o in parte, l'intero ammontare dell'importo versato dal sovraindebitati: le voci "bianche" in prospetto** tabellare indicano le somme destinate a coprire spese di tenuta conto e pubblicità della procedura, che verranno accantonate in uno al 50% del compenso **dell'OCC, che** non sarà pagato subito.

Nola, 27/01/2025

Il Professionista OCC

Dr. Amatucci Tommaso



pag. 44



*Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)
Tel 081 823.87.26 – 347.9207813
amatuccitommaso@libero.it
Pec: studioamatucci@pec.it*



Nola, 11/07/2024

Il Professionista OCC

Dr. Amatucci Tommaso

Via Madonna delle Grazie, 58 - NOLA (NA)

Tel 081 823.87.26 – 347.9207813

amatuccitommaso@libero.it

Pec: studioamatucci@pec.it

